

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **64/1985** (ECLI:IT:COST:1985:64)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **26/02/1985**; Decisione del **07/03/1985**

Deposito del **08/03/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10761**

Atti decisi:

N. 64

ORDINANZA 7 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 8 marzo 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 68 bis del 20 marzo 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - AVV. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2776 del codice civile, in relazione all'art. 2751-bis n. 2, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1983 dal

Tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra De Razza Carlo e s.p.a. IFI, iscritta al n. 908 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di De Razza Carlo e dell'IFI, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 15 giugno 1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 4, 35 e 36 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2776 cod. civ., in relazione all'art. 2751-bis, n. 2, dello stesso codice, "nella parte in cui non prevede che i crediti indicati nell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, sono collocati sul prezzo degli immobili in via sussidiaria, con preferenza solo rispetto ai debiti chirografari e non anche rispetto ad ogni altro credito anche se assistito da ipoteca";

e che nel presente giudizio si è costituita la parte privata avv. Carlo De Razza ed ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri;

considerato che l'ordinanza di remissione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione né contiene il minimo riferimento al caso di specie, eludendo in tal modo il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di remissione termini e motivi della questione (v., da ultimo, sentenze n. 9 e n. 6 del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2776 cod. civ., in relazione all'art. 2751-bis, n. 2, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 4, 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.